

Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Severstal/Commissione(Causa T-753/16) ⁽¹⁾

[«**Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036] – Ricorso ai dati disponibili – Articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 2, paragrafi 3, 4, 9, 10 e 12, del regolamento 2016/1036) – Calcolo del valore normale, del prezzo all'esportazione e del margine di dumping – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036) – Accertamento di un pregiudizio – Articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036) – Nesso di causalità – Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) – Eliminazione del pregiudizio – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità – Errori manifesti di valutazione»]**

(2021/C 462/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PAO Severstal (Cherepovets, Russia) (rappresentanti: D O'Keeffe, solicitor, N. Tuominen e M. Krestiyanova, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, K. Blanck e E. Schmidt, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PAO Severstal si farà carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Eurofer, Association européenne de l'acier, ASBL, si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Altice Europe / Commissione(Causa T-425/18) ⁽¹⁾

[«**Concorrenza – Concentrazioni – Settore delle telecomunicazioni – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un'operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Principio di legalità – Presunzione d'innocenza – Proporzionalità – Gravità delle infrazioni – Attuazione delle infrazioni – Scambio di informazioni – Importo delle ammende – Competenza estesa al merito»]**

(2021/C 462/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Altice Europe NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Petrova e O. Segnana, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, volta, in via principale, all'annullamento della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), e, in subordine, alla cancellazione o alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta all'Altice Europe NV dall'articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione europea, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 — Altice/PT Portugal), per violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, è fissato in EUR 56 025 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Altice Europe è condannata a sopportare le proprie spese nonché i quattro quinti di quelle della Commissione.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 341 del 24.9.2018.

Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — Healios / EUIPO — Helios Kliniken (Healios)

(Causa T-591/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Healios – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore HELIOS – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»]

(2021/C 462/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Healios KK (Tokyo, Giappone) (rappresentante: P. Venohr, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Helios Kliniken GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: B. Michaelis, avvocatessa)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 giugno 2019 (procedimento R 341/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Helios Kliniken e la Healios.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 giugno 2019 (procedimento R 341/2018-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 1, 5 e 44 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 1: «Cellule staminali per scopi scientifici», «cellule staminali a scopo di ricerca»;